

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA
12° COMMISSIONE PERMANENTE IGIENE E SANITA'

AUDIZIONE
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
(AS 1611)

17 giugno 2015

L'A.N.E.I.L.V.E. (Associazione Nazionale Esercenti Impianti Lampade Votive Elettriche) rappresenta a livello nazionale la categoria dei gestori della illuminazione votiva nei cimiteri.

La categoria degli esercenti gli impianti elettrici votivi è oggi presente in quasi tutti gli 8000 comuni d'Italia. Con circa 20 milioni di punti luce sparsi nel territorio nazionale, il comparto impegna oltre 2000 imprese artigiane.

Nell'ambito dell'odierna audizione, l'Associazione desidera formulare alcune osservazioni relativamente ai punti di maggiore rilievo:

Gli esercenti specializzati che espletano il servizio di illuminazione votiva cimiteriale gestiscono il servizio in regime di concessione di servizi. Occorre evidenziare come la prestazione di illuminazione votiva richieda: un progetto tecnico e gestionale, la costruzione degli impianti, la manutenzione (ordinaria e straordinaria), il loro collaudo, la loro sorveglianza, la certificazione di conformità, la remunerazione mediante canone tariffario percepito dall'utenza che configura l'affidamento quale concessione di servizio economicamente disciplinata da Piano Economico Finanziario P.E.F. (che detta tempi gestionali, componente tariffaria, qualità e quantità degli investimenti). Vale anche specificare che il cittadino accede al servizio in modo facoltativo con domanda individuale. Non si tratta dunque di "servizio pubblico locale" in quanto manca dei requisiti di essenzialità, universalità e di progressività dell'accesso.

Le prestazioni citate, indicano chiaramente nella sostanza che la specificità dell'attività della illuminazione votiva non può e non deve essere accostata o confusa nella sua disciplina normativa, con la generalità dei servizi cimiteriali.

Vale riprendere ora il Decreto Ministeriale del 31/12/1983 pubblicato in G.U. N°16 del 17 gennaio 1984, il quale al n°18 dell'elenco dei servizi pubblici locali accostava ingiustamente "l'illuminazione votiva" al servizio di pompe funebri. Tale accostamento, immotivato perché improprio, ha provocato danni notevoli ed irreversibili alla attività dei gestori delle lampade votive. Ha reso giustizia, dopo oltre trent'anni di tempesta regolatoria, l'art.34 comma 26 del D.L. 179/2012, il quale ha espunto dal citato elenco la "illuminazione votiva". E' doveroso portare in rilievo che i servizi cimiteriali di carattere generale quali: esumazioni, tumulazioni, gestione del verde, apertura e chiusura del Cimitero, sono sempre affidati in regime di appalto, perché gli appaltatori sono remunerati dalle Amministrazioni Pubbliche, con propri mezzi di bilancio. In tal caso è sempre l'Amministrazione Pubblica quindi che conduce il rapporto. Opposto e diverso è il rapporto concessorio fra istituzione pubblica e concessionario del servizio di illuminazione votiva. L'affidamento è disciplinato da una convenzione che regola un vincolo trilaterale: Ente Pubblico, Concessionario, Utenza. Il concessionario, a differenza dell'appaltatore è chiamato a progettare, costruire e gestire gli impianti, soggiacendo ad investimenti a proprio carico, e remunerandosi attraverso l'utenza e non dall'Amministrazione Pubblica. E' su tale assunto che va contemplata la sostanziale impossibilità di accostare l'illuminazione votiva con altri servizi cimiteriali e men che meno con le pompe funebri, poiché non siamo un'attività funeraria, e non siamo rapportati a soggetti ad essa collegati.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge sulle attività funerarie sarebbe opportuno specificare la natura della prestazione: "concessione dei servizi" ed esplicitare – come in altri casi già esistenti nell'ordinamento italiano – che l'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con offerta economicamente più vantaggiosa (escludendo la possibilità di gare al massimo rialzo) al fine di garantire la professionalità e la qualità dei partecipanti alle procedure di affidamento.

Sarebbe utile disporre la costituzione di un albo di imprese esercenti l'attività. In alternativa è assolutamente importante trovare un'altra forma di "qualificazione" delle imprese che esercitano l'attività, risolvendo anche il problema del codice ATECO. Questo al fine di certificare la qualità degli operatori, priorità ribadita anche nel dibattito parlamentare sul DDL di Delega al Governo per il nuovo codice degli appalti e delle concessioni.

Il servizio di illuminazione deve mantenere la sua autonomia dall'ambito cimiteriale e dal ricorso al Global Service Cimiteriale, che non può essere escluso, ma che non deve essere imposto. E' necessario lasciare ai Comuni la scelta della migliore modalità di configurazione del servizio. Va tuttavia respinta l'idea che il comparto dell'illuminazione votiva possa finanziare in toto il costo del servizio cimiteriale. Soprattutto perché non c'è corrispondenza tra gli utenti del servizio di illuminazione votiva e quelli del servizio cimiteriale. Il cimitero è un servizio alla collettività, l'illuminazione è reso al singolo cittadino richiedente l'erogazione del servizio, tra l'altro non va dimenticato, è facoltativo.

E' necessario stabilire che, in caso di appalto di Global Service Cimiteriale, il servizio di illuminazione votiva possa essere incluso nel bando unico a condizione che si preveda che tra i requisiti di partecipazione vi sia l'iscrizione all'albo, ovvero una specifica esperienza nell'espletamento del servizio.

Sarebbe positivo immaginare un sistema semplificato di project financing, che risulta essere la formula più efficace ed efficiente di affidamento, ma che non è utilizzata nella gran parte dei Comuni perché "spaventa" l'apparato burocratico degli stessi.